



COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS
Città Metropolitana di Sassari
UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2026**
ART. 11 L. 431 DEL 09.12.1998

SCADENZA TERMINI 01.10.2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 8/09/2023 con la quale l'Assessore dei Lavori Pubblici intende sostenere, attraverso contributi calcolati sulla base della fascia reddituale, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno ai titolari di contratti di locazione per l'annualità 2026.

I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Il Comune si riserva la possibilità di attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

ART. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Requisiti di accesso

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- b) Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- c) Essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Santa Maria Coghinas;
- d) Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, sito nel Comune di Santa Maria Coghinas, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il



COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS
Città Metropolitana di Sassari
UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

2. Cause di esclusione e di non ammissione

- a) Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;
- c) Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;
- d) Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € **15.908,10**, corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € **17.131,00**, corrispondente al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.



COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS
Città Metropolitana di Sassari
UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

ART. 4 - ASSEGNO DI INCLUSIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai soli fini della liquidazione del contributo il Comune acquisisce la documentazione necessaria per la rideterminazione del contributo erogabile, che non potrà eccedere l'importo massimo di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2320,00 per la fascia B;

ART. 5 - FONDO SOCIALE (EX ART.10 L.R 7/2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5/7/2000. Pertanto il Comune di Santa Maria Coghinas comunicherà al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente A.R.E.A.), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998. I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

ART. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati, con Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
2. Copia del contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà pubblica, **NON** soggetto al canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;
3. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o relativa all'intero periodo di validità del contratto, o copia di adesione al D.lgs. 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
4. Certificazione ISEE 2026 del nucleo familiare convivente;
5. Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. firmate per quietanza dal locatore, per il periodo da gennaio a dicembre 2026;
6. Copia documento di identità in corso di validità;
7. Copia del regolare permesso di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari);
8. In caso di handicap, copia del verbale di riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/92.

ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il giorno 1° ottobre 2026 nelle seguenti modalità:



COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS
Città Metropolitana di Sassari
UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

- A mezzo E-mail, all'indirizzo: protocollo@comune.santamariacoghinas.ss.it;
- A mezzo Pec, all'indirizzo: protocollo@pec.comunesmcoghinas.it
Riportando, per entrambe le modalità di invio, obbligatoriamente la seguente dicitura: **Locazione 2026 - nome e cognome istante.**
- Consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente (piano terra edificio comunale).

Saranno escluse le istanze che presentano una delle seguenti irregolarità:

- inoltro della domanda oltre i termini prescritti;
- mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso;
- assenza dei documenti a corredo della domanda;
- non sottoscrizione della istanza (con firma autografa o firma digitale).

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A ed € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includano ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO E DEGLI ESCLUSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'Ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, influirà sull'esito della graduatoria, anche



COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS
Città Metropolitana di Sassari
UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

successivamente alla sua pubblicazione definitiva e, qualora si verificassero le condizioni, l'Ufficio agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Al termine della fase istruttoria, verrà stilata la graduatoria provvisoria (Fascia A e B) dei possibili beneficiari del contributo e l'elenco provvisorio dei richiedenti esclusi.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati entro e non oltre i successivi 10 giorni. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva. Improrogabilmente, entro tale termine, gli interessati possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato al Responsabile del Servizio Socio Culturale.

Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale sul frontespizio della busta dovrà essere inserita la seguente dicitura: "Legge 431/98 – contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - RICORSO" e la stessa dovrà pervenire tassativamente entro la data sopra evidenziata.

Terminato l'esame delle eventuali opposizioni presentate, il Responsabile del Servizio provvede, con propria determinazione, all'approvazione dei due elenchi definitivi (Fascia A e B) degli ammessi al contributo e dell'elenco definitivo degli esclusi

Si avvisa che non sarà inviata alcuna comunicazione personale agli interessati sull'esito delle graduatorie, le quali saranno pubblicate nelle modalità sopra descritte.

ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna al Comune di Santa Maria Coghinas. Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del fitto per il periodo da gennaio a dicembre 2026. In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione per il suddetto periodo.

ART. 11 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

I dati personali e sensibili relativi al presente bando formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.



COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS
Città Metropolitana di Sassari
UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

1. Titolare del trattamento e DPO

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Santa Maria Coghinas, con sede legale in P.zza Aldo Moro, n. 2 – 07030 -Santa Maria Coghinas (SS). Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il Responsabile del Servizio Socio Culturale.

2. Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Santa Maria Coghinas, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.

3. Consenso

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.

4. Periodo di conservazione

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

5. Diritti del cittadino

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Santa Maria Coghinas, scrivendo all'indirizzo Pec: protocollo@pec.comunesmcoghinas.it

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
- chiedere la limitazione del trattamento;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.lgs. 109/98).



COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS
Città Metropolitana di Sassari

UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

ART. 13 - NORME FINALI

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. I contributi non potranno essere erogati finché le suddette somme non siano, altresì, contabilmente disponibili nel Bilancio dell'Ente; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della Legge 431/1998.



La Responsabile del Servizio
Ditta Barbara Cuccureddu